Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 27 agosto 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile . . . . Pag. 5234

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **902**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino . . . . Pag. 5234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1968, n. **903**.
Assegnazione di due posti di assistente di ruolo alla cattedra di fisica della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli . . . . . . Pag. 5236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. **904**.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento Pag. 5236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1968, n. **905**.
Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, ad acquistare un immobile . Pag. 5236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **906**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in Carbonia . Pag. 5237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **907**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Esaltazione della S. Croce e di S. Rocco confessore, nel comune di Sermide . . . . . Pag. 5237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **908**.
Dichiarazione formale del fine di culto della confraternita del SS. Sacramento nella chiesa di S. Michele Arcangelo, in Ripatransone . . . Pag. 5237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **909**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, nel comune di Alessandria . . . . Pag. 5237

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1968.
Determinazione della misura massima complessiva dei tassi di interesse e delle aliquote accessorie da praticare per l'anno 1968, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario . . . Pag. 5237

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.
Proroga del termine stabilito per la costruzione della sede degli uffici giudiziari di Mistretta . . Pag. 5238

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.
Proroga del termine stabilito per la costruzione dell'edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Sala Consilina . . . . Pag. 5238

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1968.
Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per l'anno 1968, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1. (Credito navale) . . . Pag. 5239

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1968.
Revoca delle autorizzazioni all'esercizio, in Quaderna e San Giovanni in Persiceto, di succursali del magazzino generale esercitato dal consorzio agrario provinciale di Bologna . . . . Pag. 5239

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1968.
Autorizzazione alla società « Compage - Compagnia amministrazioni gestioni S.p.a », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 5239

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1968.
Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici. Pag. 5240

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1968.
Modifica della composizione della deputazione della borsa valori di Torino . . . . Pag. 5241

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1968.
Declassificazione di tre tratti di strade da provinciali a comunali in provincia di Verona . . Pag. 5241

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1968.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « Ermanno Sarti » - Macchine utensili - ora cessata, già corrente in Padova . Pag. 5241

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Esito di ricorso Pag. 5242
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso Pag. 5242
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Esito di ricorso. Pag. 5242
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento, senza nomina di liquidatori, di cinquantotto società cooperative Pag. 5242
Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5243

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità: Concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità Pag. 5244
Ministero delle finanze: Costituzione della commissione esaminatrice della sessione di esami per il conseguimento dell'abitazione alle funzioni di esattore delle imposte dirette Pag. 5248

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

PRATICO' Alfredo, guardia di pubblica sicurezza, 1° luglio-18 settembre 1966 - Pozzuoli (Napoli).
RIZZI Lorenzo, guardia di pubblica sicurezza, 1° luglio-18 settembre 1966 - Pozzuoli (Napoli).
67° REGGIMENTO FANTERIA DIVISIONE « LEGNANO », 6 novembre-11 dicembre 1966 - Firenze.
II BATTAGLIONE DEL 68° REGGIMENTO FANTERIA « LEGNANO », 6 novembre-11 dicembre 1966 - Firenze.
BATTAGLIONE GENIO PIONIERI DIVISIONE « LEGNANO », 6 novembre-11 dicembre 1966 - Firenze.
REGGIMENTO GENIO FERROVIERI, 7 novembre-7 dicembre 1966 - Firenze.
BATTAGLIONE GENIO PIONIERI DIVISIONE CORAZZATA « CENTAURO », 7 novembre-7 dicembre 1966 - provincia di Firenze.
I BATTAGLIONE DEL 22° REGGIMENTO FANTERIA « CREMONA », 9 novembre-7 dicembre 1966 - Firenze.
BATTAGLIONE GENIO PIONIERI DIVISIONE « CREMONA », 9 novembre-7 dicembre 1966 - Firenze.
SQUADRA N.B.C. DELLA COMPAGNIA SPERIMENTALE N.B.C., 11 novembre-7 dicembre 1966 - Firenze.
MIUCCIO Guido, guardia di finanza, 13 maggio 1967, Gela (Caltanissetta).
LUCCHIARI Umberto, 24 maggio 1967 - Venezia.
DE NITTIS Matteo, guardia di pubblica sicurezza, 1° luglio-3 settembre 1967 - Licola-Giugliano e Villaricca (Napoli).
LOFFREDO Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, 1° luglio-3 settembre 1967 - Licola-Giugliano e Villaricca (Napoli).
FERRO Carlo, 5 agosto 1967 - Venezia.
BUSETTO Otello, 21 agosto 1967 - Pellestriana (Venezia).
VIANELLO Vittorio, 7 settembre 1967 - Venezia.
BENDOTTI Egle, 13 novembre 1967 - Villa d'Almè (Bergamo).

(7096)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **902.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

L'art. 25 è abrogato e sostituito dal seguente: « La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:
in chimica;
in matematica;
in scienze naturali;
in scienze biologiche ».

Art. 26 — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti quelli di:
« Istologia ed embriologia »;
« Microbiologia »;
« Fisica »;
« Matematica ».

La denominazione dell'istituto di chimica generale ed inorganica è mutata in quella di istituto chimico.

L'istituto di fisica e matematica è soppresso.

Dopo l'art. 28 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in matematica (indirizzo didattico).

LAUREA IN MATEMATICA

Art. 29 — Il corso di studi in matematica è ad indirizzo didattico.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di 4 anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica; il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri.

Per il primo biennio sono insegnamenti fondamentali obbligatori i seguenti:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Algebra;
4) Fisica generale I;

2° *Anno*:

1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Nello svolgimento delle esercitazioni relative a quelle degli insegnamenti anzidetti che siano comuni con altri corsi di laurea dovrà tenersi conto delle diverse esigenze delle differenti categorie di studenti.

I corsi di « Analisi matematica » di « Geometria » di « Fisica generale » non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti; il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di « Analisi matematica I », « Geometria I » « Algebra ».

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il

3° *Anno*:

1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica;
4) Matematica complementare I.

Per il 4° *anno* gli insegnamenti fondamentali sono:

1) Matematica complementare II.

Gli insegnamenti complementari a scelta dello studente sono nel numero di due, di cui uno almeno dovrà essere ad indirizzo fisico.

Gli insegnamenti complementari potranno essere scelti fra i seguenti:

1) Algebra superiore,
2) Analisi matematica algebrica ed infinitesimale (biennale),
3) Analisi funzionale,
4) Analisi superiore,
5) Astronomia,
6) Calcolo delle probabilità,
7) Calcoli numerici e grafici,
8) Chimica con esercitazioni di laboratorio,
9) Complementi di fisica generale,
10) Fisica superiore,
11) Fisica speciale,
12) Fisica spaziale,
13) Fisica teorica,
14) Geometria algebrica,
15) Geometria analitica con elementi di proiettiva,
16) Geometria differenziale,
17) Geometria superiore,
18) Matematica finanziaria ed attuariale,
19) Matematiche elementari da un punto di vista superiore,
20) Meccanica statistica,
21) Meccanica superiore,
22) Meccanica razionale con elementi di statica grafica,
23) Onde elettromagnetiche,
24) Relatività,
25) Statistica matematica,
26) Storia delle matematiche,
27) Storia della scienza,
28) Teoria delle funzioni,
29) Teoria dei numeri,
30) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici,
31) Topologia,
32) Astrofisica,
33) Cibernetica,
34) Tecnica della programmazione,
35) Teoria dei gruppi,
36) Teoria delle onde,
37) Termodinamica.

Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari del secondo biennio vi è un esame finale; gli insegnamenti del predetto secondo biennio di durata biennale, sia fondamentali che complementari, comportano ciascuno due distinti esami, computati, per quanto riguarda quelli complementari, ai sensi e per gli effetti di cui al dodicesimo comma del presente articolo.

Gli insegnamenti complementari a scelta dello studente debbono essere seguiti nel quarto anno.

Art. 30 — L'esame di laurea comprende:

a) un esame di cultura che verte sulle seguenti materie:

1) Analisi matematica,
2) Geometria,
3) Algebra,
4) Fisica generale.

Tale esame deve essere sostenuto almeno due sessioni prima di quella scelta per la laurea;

b) discussione di un lavoro scritto;

c) discussione di una o più tesine di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo didattico del quale verrà fatto menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 31 (già 29) — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

32) Microbiologia,
33) Storia della scienza,
34) Petrografia.

Art. 33 (già 31) — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

31) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale,
32) Radiobiologia,
33) Storia della scienza.

L'art. 35 (già 33) è abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari da lui scelti;

b) nelle esposizioni di due argomenti da discutersi oralmente, riferentesi a materie diverse da quelle inerenti alla dissertazione di laurea.

Per la laurea in chimica lo studente non dovrà discutere oralmente i due argomenti al punto *b*), ma dovrà sostenere un colloquio di cultura generale su argomenti di chimica inorganica, chimica organica, chimica fisica e chimica analitica.

Art. 37 (già 35) — La denominazione dell'istituto di igiene e microbiologia, annesso alla facoltà di farmacia, è mutata in quella di igiene.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 72. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1968, n. 903.

Assegnazione di due posti di assistente di ruolo alla cattedra di fisica della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 761, del 18 luglio 1967, con il quale — tra gli altri — sono stati assegnati due posti di assistente di ruolo alla cattedra di fisica sperimentale della facoltà di ingegneria della Università di Napoli;

Vista la deliberazione, in data 18 marzo 1968, con la quale il consiglio della facoltà di ingegneria del predetto ateneo — rilevato che nella richiesta di assegnazione dei predetti posti di assistente di ruolo è stata erroneamente citata la cattedra di fisica sperimentale in luogo di quella di fisica della facoltà stessa — ha chiesto che i posti anzidetti vengano attribuiti alla predetta cattedra di fisica;

Visto il parere conforme all'adozione del predetto provvedimento espresso dal senato accademico nella adunanza del 10 giugno 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 761, del 18 luglio 1967, citato nelle premesse del presente decreto — con il quale sono stati, tra gli altri, assegnati due posti di assistente di ruolo alla cattedra di fisica sperimentale della facoltà di ingegneria della Università di Napoli — è rettificato nel senso che i posti anzidetti debbono intendersi attribuiti alla cattedra di « Fisica » della stessa facoltà del suddetto ateneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 83. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. 904.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento.

N. 904. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvata la modifica dell'art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 89. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1968, n. 905.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 905. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, viene autorizzata ad acquistare, per la sede della dipendente sezione di Ivrea, dal geometra Giovanni Bennati, al prezzo di L. 3.900.000, l'appartamento situato al piano terreno del fabbricato di nuova costruzione che sorge in detta città, in via da intestare all'on.le Alcide De Gasperi (su terreno contraddistinto nella vigente mappa dei terreni di Ivrea alla partita n. 9002/10383, foglio XXIII, n. 62), composto di due vani e servizi, della superficie effettiva di mq. 65, e l'annessa cantina, posta nel piano interrato del fabbricato stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 73. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **906**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in Carbonia.

N. 906. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 7 settembre 1965, integrato con altro di pari data e con due dichiarazioni del 13 ottobre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in Carbonia (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 78. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **907**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Esaltazione della S. Croce e di S. Rocco confessore, nel comune di Sermide.

N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mantova in data 1° novembre 1965, integrato con dichiarazione del 16 dicembre 1965, relativo alla erezione della parrocchia della Esaltazione della S. Croce e di S. Rocco confessore. in frazione Santa Croce del comune di Sermide (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 91. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **908**.

Dichiarazione formale del fine di culto della confraternita del SS. Sacramento nella chiesa di S. Michele Arcangelo, in Ripatransone.

N. 908. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarato lo scopo prevalente di culto della confraternita del SS. Sacramento nella chiesa di S. Michele Arcangelo, in Ripatransone (Ascoli Piceno), e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 90. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **909**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, nel comune di Alessandria.

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alessandria in data 5 luglio 1967, integrato con dichiarazione ed altro decreto rispettivamente del 17 luglio e 13 dicembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in frazione Spinetta Marengo, contrada Bettale, del comune di Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 80. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1968.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi di interesse e delle aliquote accessorie da praticare per l'anno 1968, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti di credito agrario, per le operazioni di finanziamento assistite dal concorso statale in conto interessi, previste dalla stessa legge « 454 », sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto l'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al citato art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano anche per le operazioni di prestito o di mutuo che verranno effettuate a termini degli articoli 6, terzo comma (assistenza tecnico-economica alla cooperazione), 9 (potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), 11 (credito di conduzione), 16 (mutui di miglioramento delle strutture aziendali) e 35 (mutui integrativi dei contributi per la applicazione del regolamento comunitario);

Visto il decreto interministeriale del 7 agosto 1967, n. 158591/58-G, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1967, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 310, con il quale venne fissata la misura massima dei cennati tassi di interesse per l'anno 1967;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura massima dei tassi di interesse di che trattasi per l'anno 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La misura massima complessiva del tasso d'interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni assistite dal concorso statale in conto interessi di cui all'art. 6, terzo comma, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 16 e all'art. 35 della legge stessa, è così determinata per l'anno 1968:

a) mutui per l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione (art. 6, terzo comma), mutui per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 9), mutui di miglioramento delle strutture aziendali (articolo 16) e mutui integrativi dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario (art. 35): misura

massima complessiva dell'8,50 % per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva dell'8,30 % per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord;

b) prestiti di conduzione (art. 11): misura massima complessiva del 7,40 % per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 7,15 per cento per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord.

I tassi predetti si applicano anche alle analoghe operazioni creditizie di cui agli articoli 9, 16, 19 e 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1968
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 257

(7851)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

Proroga del termine stabilito per la costruzione della sede degli uffici giudiziari di Mistretta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 30 ottobre 1963, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è stato concesso al comune di Mistretta, per la durata di anni 20, un contributo annuo di L. 13.153.000 nella spesa occorrente per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore, non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine di tre anni stabilito dall'art. 3 del sopracitato decreto 30 ottobre 1963, decreto prenotato agli impegni del cap. 86 (ora 5010), al n. 7 dell'esercizio 1963-1964, e registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1964, registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 99;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Mistretta, prima della scadenza di cui sopra, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando per realizzare l'opera della quale si ha urgente necessità per poter sistemare gli uffici giudiziari nei nuovi locali idonei e sufficienti;

Decreta:

Al comune di Mistretta, per l'ultimazione dell'edificio giudiziario, è concessa la proroga di tre anni a decorrere dalla data di perfezionamento del presente decreto che sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1968
Registro n. 23 *Grazia e giustizia, foglio n.* 21

(7903)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

Proroga del termine stabilito per la costruzione dell'edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Sala Consilina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 24 luglio 1964, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è stato concesso al comune di Sala Consilina, per la durata di anni 20, un contributo annuo di L. 9.773.000 nella spesa occorrente per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine di tre anni stabilito dall'art. 3 del sopracitato decreto 24 luglio 1964, decreto prenotato agli impegni del cap. 86 (ora 5010) e registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1964, registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 322;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Sala Consilina, prima della scadenza di cui sopra, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando per realizzare l'opera della quale si ha urgente necessità per poter sistemare gli uffici giudiziari nei nuovi locali idonei e sufficienti;

Decreta:

Al comune di Sala Consilina, per l'ultimazione dello edificio del nuovo palazzo di giustizia, è concessa la proroga di un anno a decorrere dalla data di perfezionamento del presente decreto che sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1968
Registro n. 23 *Grazia e giustizia, foglio n.* 20

(7888)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1968.

Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per l'anno 1968, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1. (Credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge medesima saranno fissati annualmente;

Visti i precedenti decreti ministeriali con i quali sono stati determinati i tassi massimi da applicarsi per gli anni dal 1962 al 1966, ai finanziamenti previsti dalla suddetta legge;

Visto, in particolare, il decreto ministeriale 29 maggio 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 24 ottobre 1967), con il quale detto tasso massimo è stato fissato nella misura dell'8,60 % per l'anno 1967;

Vista la nota n. 4215 del 22 dicembre 1967, con la quale l'Istituto mobiliare italiano (sezione autonoma « Credito Navale ») ha comunicato gli elementi di costo in merito al tasso d'interesse da applicarsi, per l'anno 1968, ai finanziamenti suddetti;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, è fissato, per l'anno 1968, nella misura dell'8,60 % (otto e sessanta per cento) in ragione di anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1968
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 341

(7991)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1968.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio, in Quaderna e San Giovanni in Persiceto, di succursali del magazzino generale esercitato dal consorzio agrario provinciale di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1950, 27 febbraio 1951, 13 febbraio 1956, 16 febbraio 1962, 28 maggio 1962 e 19 febbraio 1966, con i quali il consorzio agrario provinciale di Bologna fu autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale con sede principale in Bologna, via Massarenti, n. 494, e varie succursali in altre località;

Viste le istanze in data 27 maggio e 17 giugno 1968, con le quali il consorzio suddetto ha chiesto la revoca delle autorizzazioni per le succursali di Quaderna e di S. Giovanni in Persiceto, via Guardia Nazionale, n. 20, di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1951;

Decreta:

Articolo unico

Sono revocate le autorizzazioni concesse con decreto ministeriale 27 febbraio 1951, per l'esercizio in Quaderna ed in S. Giovanni in Persiceto, via Guardia Nazionale, n. 20, di succursali del magazzino generale gestito dal consorzio agrario provinciale di Bologna.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(7925)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1968.

Autorizzazione alla società « Compage - Compagnia amministrazioni gestioni S.p.a », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Compage - Compagnia amministrazioni gestioni S.p.A. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Compage - Compagnia amministrazioni gestioni S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(7891)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1968.

Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, relativa a provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto, nella parte concernente gli impianti termici, l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1288;

Viste le disposizioni in materia di addestramento professionale dei lavoratori, contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e sue successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, previsti dall'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono disciplinati dal presente decreto.

Art. 2.

I corsi possono essere istituiti da enti a carattere nazionale che, senza scopi di lucro, perseguono a norma di statuto finalità di formazione professionale dei lavoratori dell'industria.

L'istituzione dei singoli corsi è autorizzata, per un numero di allievi non inferiore a 20 e non superiore a 30, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo accertamento, a mezzo dell'ispettorato del lavoro, della idoneità tecnica delle sedi didattiche.

Le proposte per l'istituzione dei singoli corsi debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.

Gli oneri di spesa per lo svolgimento dei corsi autorizzati gravano sul fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e sue successive modificazioni.

Art. 3.

L'avviamento ai corsi è disposto, su domanda dei lavoratori interessati che abbiano compiuto il 18° anno di età, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

La partecipazione ai corsi degli allievi ammessi è gratuita.

Art. 4.

La durata dei singoli corsi deve essere di 25 giorni effettivi, per un complesso di 75 ore di insegnamento.

I programmi didattici debbono corrispondere a quello indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 5.

Al termine dei corsi, gli allievi che li abbiano assiduamente frequentati sono sottoposti, presso la sede dei corsi stessi, a prove di esame teorico-pratiche entro i limiti dei programmi didattici di cui al precedente art. 4.

Le commissioni di esame sono composte:

dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o da altro funzionario da questi delegato, con funzioni di presidente;

da un insegnante del corso;

da un esperto in materia di impianti termici, designato dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Le funzioni di segreteria sono espletate da funzionari dell'ispettorato provinciale del lavoro.

Art. 6.

Gli enti gestori dei corsi debbono rimettere al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il rendiconto delle spese sostenute.

I rendiconti ritenuti regolari sono trasmessi dai predetti uffici al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il riscontro amministrativo-contabile.

Art. 7.

Le imprese operanti nel settore degli impianti termici previsti dall'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, possono svolgere, per proprio conto e a proprie spese, corsi per la conduzione dei suddetti impianti ai fini del conseguimento, da parte degli allievi, del patentino di abilitazione.

Per gli esami di abilitazione e per la composizione delle relative commissioni valgono le norme di cui all'art. 5 del presente decreto.

Roma, addì 12 agosto 1968

Il Ministro: BOSCO

ALLEGATO *A*

Programma didattico dei corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici per uso civile (Legge 13 luglio 1966, n. 615).

Richiami sulle nozioni elementari di peso, misura, volume e peso specifico.

Nozioni di calore, temperatura, calorie e calore specifico, termometri.

Produzione del vapore - vapore saturo - vapore umido.

Nozioni di forza e pressioni.

Manometri e barometri.

Nozioni sui combustibili: combustione - fenomeno della combustione - la funzione dell'aria - accensione del fuoco - condotta del fuoco - funzione del camino - produzione di fuliggine e nerofumo - spegnimento del fuoco.

Cenni sui bruciatori e sulle griglie.

Cenni sulle caldaie.

Accessori: apparecchi di sicurezza - valvole di vario tipo - indicatori di livello - termostati - pressostati - applicazione dei termometri e dei manometri alle caldaie.

(7904)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1968.
Modifica della composizione della deputazione della borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1968, concernente la costituzione delle deputazioni presso le borse valori italiane per l'anno 1968;

Vista la delibera n. 488 in data 21 giugno 1968, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino ha proposto che il dott. Raffaello Petracchi, membro effettivo della deputazione della borsa valori di detta città, venga sostituito, in tale incarico, dal dott. Giulio Abita;

Ritenuto che occorre modificare di conseguenza la composizione della predetta deputazione di borsa;

Decreta:

Il dott. Giulio Abita è chiamato a far parte della deputazione della borsa valori di Torino per l'anno 1968, quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Raffaello Petracchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

(7942)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1968.
Declassificazione di tre tratti di strade da provinciali a comunali in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto dell'11 maggio 1966, n. 2205, con il quale l'amministrazione provinciale di Verona ha deliberato di declassificare al comune di Verona i seguenti tronchi di strade provinciali che scorrono in territorio comunale:

1) strada provinciale « Verona - Boscochiesanuova »: tronco: dall'incrocio con via Montorio al Ponte Verde compreso, dell'estesa di km. 0 + 742;

2) strada provinciale « Verona - Santa Lucia Sommacampagna »: tronco: dall'incrocio con via Mantovana all'incrocio con la strada denominata via Sommacampagna, estesa km. 3 + 702;

3) strada provinciale « Tomba - Beccacivetta - Vigasio »: tronco: dall'incrocio con la strada Genovese - via Vigasio all'incrocio con la strada Scopella, estesa km. 2 + 700;

dell'estesa complessiva di km. 7 + 144 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto in data 9 aprile 1968, n. 647;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali i tronchi di strada anzidetti e di classificare gli stessi tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tre tronchi di strade provinciali di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 7 + 144, cessano di appartenere al novero delle strade provinciali ed entrano a far parte dell'elenco delle strade del comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1968

Il Ministro: NATALI

(7920)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1968.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « Ermanno Sarti » - Macchine utensili - ora cessata, già corrente in Padova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Ermanno Sarti - Macchine utensili - già corrente in Padova, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione dalla Repubblica Federale Tedesca di merci varie di cui ai Modd. B/Import n. 4943038 dell'8 maggio 1963 per D. M. 290.281 e n. 4943195 del 7 giugno 1963 per D. M. 35.000 emessi dalla Banca Nazionale del Lavoro di Padova, ed al Mod. B/Import n. 341213 per F.Ol. 48.555,38 emesso dalla Banca Antoniana di Padova per delega della Banca d'Italia;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Ritenuto che la ditta su citata ha importato, entro i termini prescritti, solamente merci per D. M. 35.000, a valere sul Mod. B/Import n. 4943038 della Banca Nazionale del Lavoro di Padova sopra indicato.

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate, con i Modd. B/Import innanzi elencati, fino alla concorrenza del 5 % del controvalore in Lit. di D. M. 290.281 (Banca Nazionale del Lavoro) e di F.Ol. 45.555,38 (Banca Antoniana).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1968

p. *Il Ministro*: VETRONE

(7990)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il successivo 31 di detto mese registro n. 23, foglio n. 271, il ricorso straordinario proposto il 14 maggio 1965 dall'aiutante Fracassi Giuseppe avverso il decreto ministeriale 14 ottobre 1964, è stato in parte accolto, nei limiti in cui con tale provvedimento venne al predetto impiegato attribuita, agli effetti economici, l'ulteriore anzianità di anni due mesi nove e giorni quattro alla data del 24 febbraio 1958 anzichè del 6 maggio 1957, ed in parte respinto, in quanto con lo stesso provvedimento venne al medesimo negata la valutazione del beneficio militare relativo alla croce di guerra, già fruito.

(8032)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 5 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1968, registro n. 10, foglio n. 350, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 9 febbraio 1966 — proposto dalla Società immobiliare Pluto avverso il provvedimento del prefetto di Torino n. 98649 del 10 agosto 1965, con il quale era stata respinta l'istanza della società stessa, intesa ad ottenere la licenza per l'impianto e l'esercizio di un magazzino a prezzo unico in Rivoli corso Susa, 27/29

(8033)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1968, registro 8 C.F.S., foglio 388, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 1° aprile 1967, dal signor Mauroni Vico, nato a S. Severino Marche il 21 luglio 1925 ed inquadrato tra gli operai permanenti dello Stato, ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, avverso il mancato riconoscimento dell'anzianità di cui all'art. 353 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957.

(8025)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di liquidatori, di cinquantotto società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 agosto 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) libera mosaicisti affini C.L.M.A., con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti in data 16 marzo 1964, repertorio 31567;

2) di consumo « La Libertà ACLI » (già di consumo La Libertà), con sede in Milano, costituita per rogito Gallizia in data 25 novembre 1946, repertorio 18071/7997;

3) edilizia « Ambra », con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 14 marzo 1964, repertorio 28026;

4) edilizia « Domus Vigentina », con sede in Milano, costituita per rogito Barassi in data 28 dicembre 1957, repertorio 26443/10454;

5) edilizia « A.C.L.I. B/2 », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 3 aprile 1963, repertorio 393022;

6) edilizia « Grigna », con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 30 ottobre 1962, repertorio 13343;

7) edilizia « Marmolada n. 24 », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 3 dicembre 1963, repertorio 417.825;

8) edilizia « Pavia n. 24 », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 30 novembre 1963, repertorio 417.230;

9) edilizia « Esculapio Milano », con sede in Milano, costituita per rogito Menchini in data 2 aprile 1963, repertorio 105901;

10) edilizia e della Associazione generale inquilini INCIS, con sede in Milano, costituita per rogito Livreri in data 9 dicembre 1950, repertorio 88051;

11) edilizia « Marinella », con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 21 maggio 1963, repertorio 35726;

12) edilizia « Torino n. 24 », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 2 dicembre 1963, repertorio 417.262;

13) edilizia « Trieste n. 24 », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 30 novembre 1963, repertorio 417.228;

14) edilizia « Europea-S. Giovanni », con sede in Milano, costituita per rogito Japoce in data 21 novembre 1963, repertorio 12836/2920;

15) edilizia Casa nuova fiorente, con sede in Milano, costituita per rogito Gallizia in data 17 settembre 1962, repertorio 26159/11023;

16) edilizia La Montagnola, con sede in Milano, costituita per rogito Ricci in data 14 aprile 1962, repertorio 9242/1482;

17) edilizia A.C.L.I. B. 4, con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 3 aprile 1963, repertorio 393024;

18) edilizia assistenti del Politecnico di Milano, con sede in Milano, costituita per rogito Insinga in data 21 maggio 1965, repertorio 1736;

19) edilizia Undici e Più, con sede in Milano, costituita per rogito Barile in data 15 marzo 1957, repertorio 180348;

20) edilizia San Babila, con sede in Milano, costituita per rogito Bernasconi De Luca in data 23 maggio 1955, repertorio 10216;

21) edile impiegati Breda, con sede in Milano, costituita per rogito Valagussa in data 1° giugno 1949, repertorio 26791;

22) edil abitazioni impiegati operai riuniti CAIOR (già abitazioni impiegati Operaio Rimoldi - CAIOR), con sede in Milano, costituita per rogito Chiodi Daelli in data 28 aprile 1953, repertorio 5574;

23) edilizia Albino, edilizia ACLI, con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 1° marzo 1963, repertorio 14119;

24) di consumo ACLI-CORSICA, con sede in Milano, costituita per rogito Moretti in data 8 luglio 1947, repertorio 13395/4365;

25) edilizia Carlo Cattaneo, con sede in Milano, costituita per rogito Guidi in data 23 novembre 1963, repertorio 2947;

26) edilizia « La Virte Tiberina » (già Cirene) con sede in Milano, costituita per rogito Andronico in data 10 dicembre 1958, repertorio 79087/1268;

27) edilizia « Pangifer », con sede in Milano, costituita per rogito Scorza in data 5 febbraio 1964, repertorio 26286;

28) edilizia La Toga, con sede in Milano, costituita per rogito Meneghini in data 9 febbraio 1962, repertorio 90625;

29) edil Una casa nostra, con sede in Milano, costituita per rogito Ricca in data 8 giugno 1962, repertorio 37297/6330;

30) C.E.L.S. edificatrice lavoratori spettacolo, con sede in Milano, costituita per rogito Ricci in data 8 giugno 1962, repertorio 9728/1526;

31) edilizia Fermilano, con sede in Milano, costituita per rogito Gallizia in data 14 febbraio 1963, repertorio 27667/11319;

32) edilizia circolo S. Protaso CLUB dell'Esagono, con sede in Milano, costituita per rogito Piccaluga in data 28 dicembre 1960, repertorio 61149;

33) produzione e lavoro La Capofamiglia, con sede in Milano, costituita per rogito Castelli in data 24 ottobre 1947, repertorio 1873;

34) prod. e lav. addetti alla pulizia degli edifici (A.P.E.), con sede in Milano, costituita per rogito Zino in data 29 maggio 1961, repertorio 1475;

35) edil ACLI-S. Maria Bianca, con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 12 ottobre 1962, repertorio 13236;

36) edilizia Deka, con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti in data 15 marzo 1965, repertorio 33133;
37) edilizia Romagna, con sede in Milano, costituita per rogito Guidi in data 23 novembre 1963, repertorio 2948;
38) edilizia Nebbia, con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 20 novembre 1957, repertorio 3372;
39) edilizia Novella Cadibona, con sede in Milano, costituita per rogito Viale in data 15 ottobre 1955, repertorio 34551;
40) edificatrice Moscova, con sede in Milano, costituita per rogito Gazzaniga in data 31 luglio 1963, repertorio 133463;
41) edilizia A.C.L.I. B/1, con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 3 aprile 1963, repertorio 393021;
42) edilizia Attanasio, con sede in Milano, costituita per rogito Schiavo in data 8 giugno 1962, repertorio 197990;
43) edilizia Salus, con sede in Milano, costituita per rogito Rivani in data 21 giugno 1961, repertorio 359264/14481;
44) edilizia Europea S. Maria, con sede in Milano, costituita per rogito Japoce in data 21 maggio 1964, repertorio 14565;
45) edilizia Nuove Famiglie, con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 2 luglio 1962, repertorio 11620;
46) edilizia Genova n. 16, con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 30 novembre 1963, repertorio 417.229;
47) edilizia Europea-Italia, con sede in Milano, costituita per rogito Japoce in data 21 novembre 1963, repertorio 12834/2918;
48) edilizia Europea-La Caravella, con sede in Milano, costituita per rogito Japoce in data 26 novembre 1963, repertorio 12890/2535;
49) edilizia La Fervida, con sede in Milano, costituita per rogito Gazzaniga in data 26 maggio 1963, repertorio 129161;
50) edilizia San Gioacchino, con sede in Milano, costituita per rogito Manfredini in data 18 settembre 1964, repertorio 145156;
51) edilizia Alba Domus, con sede in Milano, costituita per rogito Mancosu in data 4 ottobre 1963, repertorio 81296;
52) edilizia dipendenti della Società Umanitaria, con sede in Milano, costituita per rogito Parigi in data 25 luglio 1963, repertorio 49792/6230;
53) edilizia Abitazioni C. della associazione generale « Inquilini INCIS », con sede in Milano, costituita per rogito Livreri in data 9 dicembre 1950, repertorio 88045;
54) edilizia postelegrafonici Giovanni XXIII, con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 28 giugno 1963, repertorio 396721;
55) edilizia ACLI B/3, con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 3 aprile 1963, repertorio 393023;
56) edilizia ACLI B/5, con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 3 aprile 1963, repertorio 303025;
57) edilizia ACLI B/6, con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 3 aprile 1963, repertorio 393026;
58) edilizia ACLI B/7, con sede in Milano, costituita per rogito notari in data 3 aprile 1963, repertorio 393027.

(8020)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 26 agosto 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,30	621,30	621,2950	621,30	621,25	621,33	621,30	621,30	621,30	621,30
$ Can.	579,15	579,15	579,25	579,15	578,75	579,13	579,15	579,15	579,15	579,15
Fr. Sv.	144,40	144,35	144,35	144,39	144,30	144,25	144,37	144,39	144,40	144,39
Kr. D.	82,70	82,70	82,75	82,76	82,60	82,70	82,735	82,76	82,70	82,70
Kr. N.	86,98	86,98	87,01	87 —	87 —	86,98	86,995	87 —	86,98	86,98
Kr. Sv.	120,42	120,40	120,45	120,45	120,20	120,35	120,445	120,45	120,42	120,42
Fol.	171,07	171,02	171,08	171,045	171,30	171,10	171,04	171,045	171,07	171,03
Fr. B.	12,41	12,41	12,4050	12,4040	12,415	12,45	12,4075	12,4040	12,41	12,416
Franco francese	124,93	124,94	124,90	124,92	124,80	124,95	124,915	124,92	124,93	124,92
Lst.	1483,55	1483,95	1484 —	1483,80	1483 —	1483,60	1483,90	1483,80	1483,55	1483,90
Dm. occ.	154,52	154,53	154,55	154,53	154,45	154,60	154,53	154,53	154,52	154,55
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,08	24,079	24 —	24,09	24,08	24,079	24,07	24,07
Escudo Port.	21,71	21,72	21,75	21,71	21,70	21,75	21,70	21,71	21,71	21,71
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,93	8,9225	8,90	8,95	8,925	3,9225	8,92	8,92

Media dei titoli del 26 agosto 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,80
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,775
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,30
1 Dollaro canadese	579,15
1 Franco svizzero	144,38
1 Corona danese	82,747
1 Corona norvegese	86,997
1 Corona svedese	120,447
1 Fiorino olandese	171,042
1 Franco belga	12,406
1 Franco francese	124,917
1 Lira sterlina	1483,85
1 Marco germanico	154,53
1 Scellino austriaco	24,079
1 Escudo Port.	21,705
1 Peseta Sp.	8,924

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959 n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in ingegneria civile o ingegneria industriale, sottosezione meccanica o elettrotecnica o chimica;

B) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

C) età non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dello art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato

13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

D) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini alla amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero, del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le prove facoltative prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando tentro un termine perentorio di 15 giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte e orali secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di asame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Di-

visione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

a) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria, all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo.

c) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto allo accertamento sierologico del sangue per la lue - prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 - che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli impiegati invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

h) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o duante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengano a corpi armati dello Stato possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di ingegneri di 2ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, gli ingegneri di 2ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi; al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1968
Registro n. 7, *foglio n.* 9.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:

Provvista e distribuzione dell'acqua potabile:

Requisiti igienici e criteri di potabilità delle acque destinate all'uso potabile. Fabbisogno di acqua potabile. Raccolta, conservazione e distribuzione delle acque meteoriche. Provvista dalle acque superficiali. Captazione delle sorgenti. Captazione di falde. Direttive igieniche per la captazione e protezione delle acque destinate all'uso potabile. Trattamenti di potabilizzazione e di correzione delle acque. Schemi e calcoli idraulici degli acquedotti esterni e delle reti idriche di distribuzione interna. Condotte di adduzione. Giunti. Pezzi speciali e apparecchi. Opere d'arte. Serbatoi, distribuzione dell'acqua.

2ª *Prova*:

Raccolta, eliminazione, impiego e depurazione delle acque usate e pluviali dell'abitato.

Sistemi di fognature e loro valore igienico. Studio della rete fognante. Tipi di spechi. Calcolo delle portate fecali e delle portate massime pluviali. Calcolo delle reti fognanti. Costruzione delle fogne ed opere d'arte relative. Lavaggio e ventilazione delle fogne. Impianti di sollevamento. Destinazione finale delle acque cloacali. Depurazione biologica naturale. Depurazione biologica artificiale - principi fondamentali. Impianti epurativi e loro calcolo Depurazione delle acque industriali. Smaltimento dei liquami dalle case isolate e dai piccoli agglomerati.

3ª *Prova*:

Impostazione progettuale di larga massima di un'opera nel campo della ingegneria sanitaria.

(Edilizia ospedaliera - mercati - macelli - cimiteri - piscine).

PROVA ORALE

Gli argomenti delle prove scritte:

a) Composizione dell'aria e fattori fisici dell'ambiente in rapporto alla salute dell'uomo. Inquinamenti dell'aria. Illuminazione, ventilazione, riscaldamento e condizionamento degli ambienti.

b) Elementi di fisica nucleare — rischi connessi con lo impiego delle radiazioni ionizzanti e relativa protezione — dosimetria.

c) Il terreno nei suoi rapporti con l'igiene.

d) Sistemazione dell'ambiente urbano. Regolamenti edilizi in generale.

e) Carattere degli edifici con particolare riguardo alla tecnica ed all'igiene degli edifici ospedalieri e scolastici, ai mercati, ai piccoli e grandi macelli, agli impianti sportivi, ai cimiteri.

f) Ordinamento e compiti del Ministero della sanità. Elementi di legislazione sanitaria con particolare riferimento allo igiene del suolo e dell'abitato e dell'approvvigionamento idrico.

PROVE FACOLTATIVE

1) Lingua estera facoltativa: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

2) Nozioni sulla struttura e funzionamento degli elaborati elettronici e sulla loro utilizzazione nelle programmazioni scientifiche.

Roma, addì 25 marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV.
ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . , . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito o rilasciato presso l'Università di . . . . . (o dall'Università di . . . . .) in data . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . in qualità di . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . .,

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) intende sostenere le seguenti prove orali facoltative fra quelle indicate nel programma di esame . .,

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . .

N. B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6419)

MINISTERO DELLE FINANZE

Costituzione della commissione esaminatrice della sessione di esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1968, n. 401523, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1968, registro n. 18 Finanze, foglio n. 283, con il quale è stata indetta una sessione di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la composizione della commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto l'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 104;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice degli esami di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 23 aprile 1968, n. 401523, è così formata:

Presidente:

Sesta dott. Giuseppe, ispettore generale nella direzione generale delle imposte dirette.

Componenti:

Camponi dott. Giuseppe, direttore di divisione nella direzione generale delle imposte dirette;

Panariello dott. Pasquale, direttore di sezione nella direzione generale delle imposte dirette;

Guzzardi comm. Francesco, in rappresentanza degli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere di 1ª classe Gravina dott. Luigi Giacomo.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione ed al segretario saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, nella misura prevista per i concorsi della carriera di concetto dell'amministrazione statale. La relativa spesa, in presunte L. 1.400.000, farà carico sul capitolo 1461, art. 3 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: PRETI

(8010)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.